

**CONVENZIONE ISTITUTIVA
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
CybeRights**

TRA

L'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 15 luglio 2025 e del Consiglio di amministrazione del 25 luglio 2025,

L'Università degli Studi di Salerno, rappresentata dal Rettore Prof. Virgilio D'Antonio, autorizzata a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 28 ottobre 2025 e Consiglio di amministrazione del 29 ottobre 2025,

L'Università degli Studi di Roma Tre, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Massimiliano Fiorucci, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 16 luglio 2025 e del Consiglio di amministrazione del 23 luglio 2025,

L'Università degli Studi di Milano Statale, rappresentata dalla Magnifica Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, autorizzata a firmare il presente atto a seguito di delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e Storico-Politici che ha approvato la convenzione nella seduta del 16 ottobre 2025,

La Scuola Superiore Sant'Anna, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Nicola Vitiello, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico del 16 settembre 2025,

L'Università di Bologna Alma Mater Studiorum, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Giovanni Molari, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 18 novembre 2025 e del Consiglio di amministrazione del 21 novembre 2025,

L'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 27 gennaio 2026 e del 29 gennaio 2026 del Consiglio di amministrazione,

L'Università degli Studi di Cagliari, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Francesco Mola, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 17 dicembre 2025 e del Consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2025,

L'Università degli Studi di Palermo, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Massimo Midiri, autorizzato a firmare il presente atto con delibere del Senato Accademico del 27 novembre 2025 e del Consiglio di amministrazione del 3 dicembre 2025,

Di seguito definite anche “Università”/“Atenei” o singolarmente “Università”/“Ateneo”

Premesso che

1. Le Università aderenti stanno attualmente collaborando all'interno del Partenariato Esteso n. 7 - Fondazione SERICS - finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed intendono proseguire ed ampliare tali iniziative di ricerca, didattica di eccellenza, formazione e trasferimento tecnologico.
2. In vista della definizione delle prospettive future della Fondazione e delle possibili trasformazioni conseguenti la conclusione del programma PNRR, sia necessario consolidare il patrimonio di relazioni, competenze e ricerche che si è venuto a creare nell'ambito del progetto CybeRights sviluppatosi all'interno del Partenariato Esteso n. 7 - Fondazione SERICS;
3. Che ai sensi dell'art. 91 del DPR 382/1980 "per le finalità di cui ai precedenti articoli 80 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le università interessate, Centri di Ricerca o Centri di Servizi Interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università";
4. Che la costituzione di un Centro di ricerca interuniversitario è da ritenersi strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali delle università convenzionate e connessa alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche da svolgersi sulla base di contratti o convenzioni e che tale iniziativa è rimessa direttamente alle università convenzionate;
5. Che nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, la presente Convenzione, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Costituzione del Centro

1. È costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del DPR 382/80 e tramite convenzione con le Università sopra indicate, il **Centro Interuniversitario di Ricerca CybeRights**, che opera mediante le seguenti Unità di ricerca a cui afferiscono, in fase di prima costituzione del Centro, i docenti/ricercatori e altro personale come indicato nell'allegato in calce:
 - Università degli Studi di Firenze - Unità presso Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG)
 - Università degli Studi di Salerno - Unità presso Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale/DISPAC
 - Università degli Studi di Roma Tre - Unità presso Dipartimento di Giurisprudenza-Research Center IDEAS
 - Università degli Studi di Milano Statale - Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico – Politici
 - Scuola Superiore Sant'Anna - Unità presso Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo (DirPolis) e Istituto di Telecomunicazioni, Informatica e Fotonica (TECIP)
 - Università di Bologna - Unità presso Dipartimento di Scienze Giuridiche
 - Università degli Studi di Genova - Unità presso Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS)

- Università degli Studi di Cagliari - Unità presso Dipartimento di Giurisprudenza
 - Università degli Studi di Palermo - Unità presso Dipartimento di Giurisprudenza
2. Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 9 della presente convenzione.

Art.2

Finalità del Centro

1. Il Centro CybeRights, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università afferenti, intende costituire un luogo di ricerca e di incontro tra studiosi allo scopo di promuovere, avanzare e coordinare ricerche nel campo degli studi giuridici, economici, sociali e politologici in relazione ai progressi delle tecnologie digitali. Il Centro accoglierà spunti di riflessione da parte delle discipline tecnologiche, scientifiche, umane e sociali, in dialogo con studi di ambito giuridico, secondo approcci che mirino ad indagare il modo in cui le scienze giuridiche contribuiscono all'avanzamento della società nell'ambito della società digitale.
2. A livello accademico, CybeRights intende creare uno spazio comune di riflessione teorica e applicata per consolidare la ricerca e l'insegnamento nei corsi di laurea in diversi ambiti accademici legati allo sviluppo della interazione tra le scienze giuridiche e le tecnologie digitali. Il centro offre opportunità di ricerca, attività di formazione e scientifiche e sviluppa programmi di ricerca congiunti tra università su campi quali **la regolazione e la governance nazionale, europea e internazionale delle tecnologie digitali, la cybersicurezza e in generale i problemi giuridici ed etici connessi alla costruzione di un ambiente digitale sicuro**. Il centro offre opportunità di ricerca, attività di formazione e scientifiche e sviluppa programmi di ricerca congiunti tra università su campi quali, ad esempio la **criminalità informatica**, la c.d. **cyber-diplomazia**, la **guerra cibernetica**, la **protezione dei dati personali**, la **regolazione del rischio**, i problemi connessi alla **libertà di comunicazione e informazione nell'ambito della società digitale**, la **governance dei dati**, e i **profili giuridici, politologici ed etici dell'impiego delle tecnologie da parte di soggetti privati e istituzioni pubbliche**, l'**impatto della tecnologia quantistica sull'ecosistema digitale e la cybersicurezza**.
3. Il Centro si articola in aree tematiche di ricerca e trasferimento la cui individuazione è rimessa al Comitato di Gestione.
4. Il Centro intende favorire iniziative di ricerca, divulgazione scientifica e collaborazione inter- e transdisciplinare, sia a livello nazionale che internazionale, che sviluppino studi critici sul contributo delle scienze giuridiche e sociali allo sviluppo di contenuti per le tecnologie, ma intende anche offrire un dibattito sulle implicazioni economiche e politiche di una sempre più rapida e ampia adozione delle tecnologie stesse.
5. Nei settori di sopra indicati, il Centro si propone di:
 - a. promuovere, sostenere e coordinare ricerche nel campo degli studi sul contributo delle scienze sociali allo sviluppo delle tecnologie, nonché sollecitare e favorire i contributi scientifici;
 - b. favorire lo scambio di informazioni e di materiali tra gli aderenti al Centro e altri Dipartimenti universitari, Enti e Fondazioni pubblici e privati che si occupano di tecnologie digitali;
 - c. sviluppare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;

- d. promuovere convegni, seminari e conferenze che documentino e discutano i risultati delle ricerche, mettendoli altresì in relazione con le problematiche e le esigenze espresse da enti e istituzioni che operano nel campo delle tecnologie digitali;
 - e. dare maggiore visibilità alla ricerca nazionale in campo internazionale, attraverso la promozione di convegni e scambi internazionali con centri di ricerca che si occupano di studi nei suddetti campi;
 - f. attivare strumenti (banche dati, collane, riviste internazionali, ecc.) utili a una divulgazione dei risultati di ricerca;
 - g. partecipare a specifici progetti Europei;
 - h. favorire la formazione di giovani ricercatori;
 - i. svolgere attività di progettazione e consulenza per rispondere alle esigenze degli enti pubblici e privati, ONG e imprese, associazioni che lavorano nel campo delle tecnologie digitali;
 - j. promuovere corsi di formazione specifici a professionisti e tecnici che lavorano presso questi enti e istituzioni.
6. Attraverso l'istituzione del centro si attendono risultati nei seguenti ambiti:
- a. ricerca e divulgazione scientifica;
 - b. consolidamento e affiancamento degli strumenti teorici e metodologici utili allo studio del contributo delle scienze giuridiche e sociali allo sviluppo delle tecnologie digitali e viceversa, a partire dai risultati delle ricerche teoriche ed empiriche svolte;
 - c. ampliamento della di rete contatti e delle collaborazioni nazionali e soprattutto internazionali;
 - d. miglioramento dei canali informativi e della divulgazione scientifica sul contributo delle scienze giuridiche e sociali allo sviluppo di tecnologie digitali.
 - e. incremento delle attività di servizio da rivolgere a istituzioni e professionisti coinvolti nella comunicazione e formazione;
 - f. incremento delle collaborazioni con enti pubblici e privati, ONG e imprese, associazioni che lavorano nel campo del digitale interessati alle tematiche di CybeRights.
7. Il Centro si propone di mantenere contatti permanenti con gli Atenei afferenti al centro e gli enti pubblici e privati, imprese, ONG, ecc. interessati alle tematiche di ricerca del Centro.
8. Ogni attività svolta dal Centro non sarà sovrapponibile o concorrenziale con le attività svolte dai Dipartimenti degli Atenei afferenti.
9. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti.
10. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3

Sede amministrativa

1. La sede amministrativa del Centro è istituita presso l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche. Il Dipartimento sede amministrativa avrà la responsabilità della gestione amministrativa-contabile del Centro e svolgerà le attività usufruendo di proprie risorse umane e strumentali.

2. La sede del Centro è individuata nella stanza n. 3.07 presso l'edificio D6 del Polo delle Scienze sociali di Novoli, Firenze, via delle Pandette 7, 50127 Firenze.
3. La sede amministrativa può essere variata previo accordo formale tra tutte le Università aderenti, alla scadenza della presente convenzione istitutiva, o, comunque in qualsiasi momento, nel caso in cui vi sia l'impossibilità del Dipartimento sede di supportare la gestione amministrativa e contabile del Centro.
4. Le attività scientifiche del Centro si svolgono presso le sedi delle Università che aderiscono alla presente convenzione istitutiva (da qui denominate Università). Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che i Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.
5. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sui Dipartimenti aderenti e sulle risorse del Centro stesso. Eventuali contributi corrisposti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento, verranno erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate.

Articolo 4

Promotori, Aderenti e Affiliati

1. Sono promotori del Centro, e suoi iniziali aderenti, i ricercatori e professori delle Università convenzionate come da elenco in calce.
2. Possono aderire al Centro ricercatori e professori delle Università convenzionate o aderenti, che ne facciano motivata richiesta da inoltrare al Direttore. L'adesione è subordinata all'approvazione del Comitato di Gestione del Centro.
3. Le ammissioni di altre Università saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, da sottoporre all'approvazione di tutti gli Atenei aderenti secondo la procedura dell'art. 7 comma 3, lett. g).
4. Possono altresì, essere affiliati al Centro, a titolo personale, singoli studiosi sia italiani che stranieri, non afferenti alle Università convenzionate o aderenti, che ne facciano motivata richiesta. L'affiliazione è subordinata al parere favorevole del Consiglio scientifico, oltre all'approvazione del Comitato di Gestione.
5. All'atto di adesione gli affiliati individuano la loro partecipazione alle aree tematiche di ricerca e trasferimento di loro interesse.

Articolo 5

Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Direttore;
 - b. il Comitato di Gestione;
 - c. il Consiglio Scientifico
2. Le cariche sono pro-tempore e a titolo gratuito.

Articolo 6

Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto dal Comitato di Gestione al suo interno. È nominato con Decreto del Rettore dell'Ateneo sede amministrativa. Dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
2. Hanno elettorato attivo tutti i professori e ricercatori membri del Comitato di Gestione. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti.
3. Il Direttore svolge le seguenti attribuzioni:
 - a. rappresenta il Centro e ne è responsabile;
 - b. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro;
 - c. convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Scientifico, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - d. predispone la relazione programmatica annuale dell'attività del Centro e la sua traduzione in piano finanziario che presenta al Comitato di Gestione per la sua approvazione;
 - e. predispone la relazione consuntiva annuale sui risultati conseguiti dal Centro nonché il rendiconto consuntivo, e, una volta approvata dal Comitato di Gestione, la trasmette al Direttore del Dipartimento di afferenza, sede del Centro, e al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza;
 - f. tiene aggiornato l'elenco dei docenti e dei ricercatori afferenti al Centro;
 - g. adotta atti di competenza del Comitato di Gestione che siano urgenti e indifferibili, con espressa e puntuale indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al Comitato di Gestione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - h. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi vigenti, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal protocollo di intesa con il Dipartimento sede del Centro.
4. Il Direttore nomina un vicedirettore e/o un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato di Gestione, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 7

Il Comitato di Gestione

1. Il Comitato di Gestione è composto da un rappresentante per ciascuno degli Atenei aderenti, nominato con decreto del Rettore dell'Ateneo a cui afferisce o comunque secondo le norme in vigore nell'Ateneo di appartenenza.
2. Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni, fino alla scadenza del Centro, e i suoi membri possono rimanere in carica non oltre due mandati consecutivi.
3. Il Comitato di Gestione:
 - a. programma, indirizza, coordina e controlla l'attività del Centro;
 - b. elegge tra i suoi componenti il Direttore del Centro;
 - c. approva la relazione annuale programmatica sull'attività del Centro predisposta dal Direttore unitamente al piano finanziario;
 - d. approva la relazione annuale consuntiva sui risultati conseguiti dal Centro, predisposta dal Direttore;

- e. delibera sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori o ricercatori, successive alla costituzione del Centro medesimo e sulle richieste di studiosi italiani e stranieri di chiara fama non appartenenti alle Università convenzionate che faranno parte del Consiglio Scientifico;
 - f. delibera sulle modalità di coinvolgimento nell'attività del Centro del personale tecnico dei Dipartimenti aderenti, d'intesa con questi ultimi;
 - g. propone alle Università convenzionate o aderenti le richieste di adesione al Centro avanzate da altre Università;
 - h. individua le aree tematiche di ricerca e di trasferimento del Centro in conformità con le finalità di cui all'articolo 2.
 - i. individua le modalità scientifiche e organizzative attraverso cui valorizzare il ruolo interno al Centro dei ricercatori e delle ricercatrici aderenti che non sono professori ordinari e associati;
 - j. riceve dal Direttore e prende atto delle eventuali comunicazioni di recesso dal Centro da parte delle Università che deliberano in tal senso;
 - k. propone agli organi di governo dell'Università sede amministrativa il rinnovo e la disattivazione del Centro;
 - l. approva il programma di azione biennale, sentito il Comitato scientifico.
4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Direttore, che lo convoca almeno due volte all'anno o quando ne fa richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione deve essere fatta con anticipo di quindici giorni con mezzi di comunicazione comprovanti il ricevimento.
 5. Le riunioni si possono tenere anche in forma telematica. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato. Per la loro validità è necessaria la presenza della metà più uno dei membri (non sono considerati gli assenti giustificati) e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza.

Articolo 8

Consiglio Scientifico

1. Il Centro istituisce un Consiglio Scientifico, composto, oltre che dai professori e ricercatori aderenti al centro di cui all'art. 4 comma 1, anche da studiosi italiani e stranieri di chiara fama non appartenenti alle Università convenzionate (v. art. 4, co. 4), su indicazione del Comitato di Gestione, che approva con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Direttore o di chi presiede l'adunanza prevale.
2. Il Direttore presiede e provvede a convocare almeno 1 volta l'anno il Consiglio Scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico è organo di natura consultiva e propositiva nei confronti del Comitato di Gestione, in particolare persegue obiettivi di identificazione di trend ed argomenti di ricerca di maggiore interesse e novità; gli argomenti e i tempi individuati sono poi comunicati al Direttore e utilizzati da quest'ultimo nell'elaborazione del documento di programmazione scientifica, presentato all'approvazione del Comitato di Gestione.
4. Il Consiglio Scientifico dura in carica quattro anni.

Articolo 9

Unità di ricerca

1. Presso il Centro sono istituite Unità di ricerca. All'atto di costituzione del Centro le Unità di Ricerca sono quelle di cui all'art. 1, comma 1 del presente atto.
2. Presso ogni Unità di ricerca del Centro è preposto un Coordinatore (docente designato dal Rettore della relativa sede di afferenza) che sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito dei programmi del Centro e riferisce in merito agli organi del Centro. Alle Unità di ricerca afferiscono i ricercatori e professori delle Università convenzionate e partecipano i collaboratori a tempo determinato che possono essere messi a disposizione; in particolare, in sede di prima attuazione, il personale reclutato e/o beneficiario dei fondi del Partenariato Esteso SERICS.
3. Presso le Unità di ricerca si svolgono i compiti istituzionali del Centro in conformità ai programmi di attività e alle indicazioni del Comitato di Gestione e del Direttore. Le Unità di ricerca organizzano e gestiscono le attrezzature e il personale di ricerca messi a disposizione dalle Università convenzionate a cui le Unità di ricerca afferiscono.
4. I Coordinatori delle Unità di ricerca possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Gestione su materie di diretto interesse della propria unità.
5. I membri delle Unità di ricerca individuano la loro partecipazione alle aree tematiche di ricerca e trasferimento di loro interesse.

Articolo 10

Collaborazione con altri Organismi

1. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Centro può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro.
2. Il Centro può, inoltre collaborare a dare evidenza a manifestazioni di interesse da parte di organismi pubblici e privati e di professionisti ed esperti non accademici, operanti nei settori delle attività del centro, interessati a conoscere e supportare le attività del centro.
3. Gli atti, accordi o convenzioni con i quali verranno disciplinate tali forme di collaborazione dovranno essere conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo dove ha sede amministrativa il Centro.
4. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Articolo 11

Finanziamenti e gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro rappresenta un'autonoma articolazione scientifica rispetto ai Dipartimenti e/o altri Centri a cui afferiscono i membri del Centro, in particolare in merito all'acquisizione e gestione dei fondi per progetti di ricerca.
2. Il funzionamento del Centro è assicurato da risorse finanziarie proprie o eventualmente messe a disposizione dai Dipartimenti aderenti. Nessun onere finanziario graverà sugli Atenei aderenti.

3. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da:
 - a. istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, da contratti e convenzioni di ricerca e di consulenza per conto terzi, da contributi versati per partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento promosse dal Centro, da attività editoriali;
 - b. eventuali contributi nella misura stabilita dai Dipartimenti e/o altre strutture delle Università convenzionate; ogni contributo finanziario per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca sarà oggetto di delibera e approvazione dai competenti organi delle corrispondenti istituzioni;
 - c. eventuali donazioni o liberalità.
4. I fondi come sopra assegnati al Centro affluiscono all'Università ove ha sede amministrativa il Centro con vincolo di destinazione al Centro stesso.
5. Al Dipartimento della sede amministrativa del Centro a cui afferisce il Centro stesso compete il controllo di legittimità giuridico-formale e amministrativo-contabile delle attività del Centro, garantendo il rispetto delle norme e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa dello stesso.
6. Il Dipartimento di afferenza del Centro inserisce nel proprio documento programmatico di spesa annuale e triennale e nel report analitico di fine esercizio la documentazione relativa trasmessa dal Direttore del Centro in un'apposita sotto-sezione identificabile dall'acronimo del Centro.
7. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, internazionali ed europei solo per il tramite delle Università aderenti in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibili per i progetti.
8. I risultati scientifici derivanti dalle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti in relazione al loro effettivo apporto.
9. Le risorse economiche derivanti dai finanziamenti per le attività di ricerca svolte dal Centro potranno essere utilizzate dai Dipartimenti interessati afferenti alle Università aderenti, tenendo conto delle regole previste dai bandi relativi ai progetti competitivi cui il Centro intende partecipare attraverso il Dipartimento sede amministrativa del centro al quale le suddette risorse devono confluire. In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento dell'Ateneo che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Articolo 12

Beni inventariabili

1. I beni e le attrezzature acquistate con i fondi del Centro sono inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro. Esse possono essere concesse in uso per ragioni di carattere scientifico alle altre Università aderenti. In caso di scioglimento del Centro, il Comitato di Gestione delibererà l'assegnazione dei beni e attrezzature esistenti ai partecipanti.
2. Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento afferente rimane inventariato presso la struttura di provenienza.
3. Per quanto riguarda acquisto e gestione dei materiali inventariabili, compresi ubicazione e trasferimenti, si rimanda ai Regolamenti in materia vigenti nelle Università convenzionate.
4. Il consegnatario dei beni inventariati presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi

in uso. Per i beni inventariati allocati presso le Unità Operative di altro Ateneo, è responsabile in solido con la suddetta figura, anche il responsabile dell'Unità locale dell'Ateneo convenzionato.

5. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Articolo 13

Codici etici e di comportamento

1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 14

Antiriciclaggio

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 15

Durata e recesso

1. La presente convenzione ha la durata di anni 4 dalla sottoscrizione ed è rinnovabile, con apposito atto scritto previa valutazione da parte degli Organi accademici degli Atenei partecipanti dell'attività scientifica svolta dal Centro nel periodo decorso.
2. È ammesso il recesso di ciascuna Università convenzionata da comunicare al Direttore del Centro con preavviso di almeno sei mesi prima dell'efficacia del recesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Fermo restando quanto previsto al comma 4, le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.
3. Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato di Gestione.
4. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

Articolo 16

Adesioni ulteriori

1. Possono aderire successivamente al Centro altre Università che ne facciano motivata richiesta. L'adesione è subordinata al parere favorevole del Comitato di Gestione e formalizzata mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione istitutiva, che potranno modificare i meccanismi di governo del Centro e che quindi saranno oggetto di valutazione e approvazione da parte degli organi competenti degli Atenei aderenti e degli Atenei entranti.

Articolo 17

Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta ogni quattro anni a valutazione da parte degli Organi di governo delle Università convenzionate, sulla base delle relazioni annuali anche mediante l'ausilio di esperti sui temi oggetto dell'attività del Centro.

Articolo 18

Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, dell'Ateneo sede amministrativa del Centro su proposta assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di Gestione del Centro, sentite le altre Università aderenti al Centro.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa del Centro, sentito il proprio Senato Accademico può assumere motivata delibera di disattivazione anche di propria iniziativa, quando sulla base delle valutazioni di cui al precedente art. 17, ritenga che siano venute meno efficacia ed efficienza o non sia possibile raggiungere le finalità costitutive del Centro.
3. Alla disattivazione del Centro si provvede con decreto del Rettore dove ha sede il Centro.
4. Entro sei mesi dalla decisione di chiusura del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che gli Organi di governo della sede amministrativa, hanno avanzato proposta di disattivazione.
5. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di disattivazione, il Consiglio di Amministrazione, indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Articolo 19

Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alle attività del Centro.

Articolo 20

Trattamento dati personali

1. Le Università convenzionate in qualità di Titolari autonomi del Trattamento per quanto di propria competenza si impegnano al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e successive modifiche e alla rispettiva normativa nazionale di settore.

Articolo 21

Tutela della sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. Le Università convenzionate al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
2. In particolare, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il Rettore o il Direttore Generale di ciascuna Università convenzionata assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.
3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

Articolo 22

Coperture assicurative

1. Ogni Università convenzionata garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.
2. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il proprio personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
3. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione e con il responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio dell'Università ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
4. Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
5. Ciascuna Università convenzionata dà atto che il proprio personale è in regola con le coperture assicurative sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università aderente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate senza preventiva autorizzazione del responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.
6. Ogni Università convenzionata si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente alle altre Università e al Direttore del Centro, su segnalazione dei propri dipartimenti, l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università aderenti e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Università, su segnalazione dei propri Dipartimenti, comunicherà per iscritto alle altre

Università convenzionate e al Direttore del Centro ogni variazione del personale sopravvenuta nel corso dell'anno.

Articolo 23

Diritto di proprietà intellettuale

1. Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza ai professori e ricercatori, membri del Centro, coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi, e alle corrispondenti Istituzioni nel caso di apporti derivanti da Personale afferente alle Università aderenti.
2. In base a pattuizioni specifiche, in accordo ai regolamenti di ogni Università convenzionata, il Comitato di Gestione potrà farsi promotore del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi. Sono sempre garantiti i diritti morali previsti dalla legge agli inventori e pertanto il diritto ad essere citati in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione ed ogni altra forma di tutela della privativa intellettuale/industriale.
3. In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta in modo proporzionale al contributo inventivo apportato dagli aventi diritto di ciascuna Università aderente.
4. Nel caso di Risultati in regime di contitolarità suscettibili di essere tutelati brevettualmente, gli aventi diritto delle Università aderenti concordano sin d'ora che demanderanno la gestione degli stessi (inclusa la determinazione delle quote di titolarità in proporzione all'apporto inventivo, la ripartizione delle spese di tutela e le modalità di valorizzazione e conseguente ripartizione degli introiti) ad un accordo separato ad hoc.

Articolo 24

Comunicazione

1. Con esclusivo riferimento alle finalità istituzionali e scientifiche del Centro, così come stabilite dalla presente convenzione costitutiva, al Centro è attribuito il diritto di impiego dei Loghi delle Università convenzionate nelle proprie attività di comunicazione, nel rispetto della normativa interna dei rispettivi Atenei aderenti.
2. È responsabilità del Direttore verificare che l'uso dei citati Loghi avvenga nel rispetto dei regolamenti delle Università convenzionate per quanto attiene a colori, formati, elementi di struttura, e nel rispetto delle regole stabilite per la comunicazione sui canali social.

Articolo 25

Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra i firmatari del presente atto e connesse all'esecuzione di questa, sarà competente il Giudice del luogo in cui ha sede legale l'Università sede amministrativa del Centro.

Articolo 26

Sottoscrizione registrazione e bollo

2. Il presente atto, sottoscritto digitalmente, viene redatto e firmato digitalmente ex articolo 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) - Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; è registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
3. L'imposta di bollo (art. 2 tariffa, allegato A, parte prima DPR n. 642/1972) verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa che pagherà.
4. La data di stipula del presente atto coincide con la data di repertorio dell'Università di Firenze, ultimo firmatario. Gli estremi dell'atto saranno comunicati a tutti i sottoscrittori.

Firme

Per l'Università degli Studi di Firenze,
la Magnifica Rettore Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per l'Università degli Studi di Salerno
il Rettore Prof. Virgilio D'Antonio

Firmato digitalmente da: Virgilio D'Antonio
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 02/02/2026 10:32:31

Per l'Università degli Studi di Roma Tre
il Rettore Prof. Massimiliano Fiorucci

 **Roma Tre**
MASSIMILIANO FIORUCCI
05.02.2026 16:54:16 GMT+01:00

Per l'Università degli Studi di Milano Statale
la Magnifica Rettore Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

 MARINA MARZIA
BRAMBILLA
Università degli Studi di
Milano
06.02.2026 14:43:46
GMT+01:00

Per la Scuola Superiore Sant'Anna
il Magnifico Rettore Prof. Nicola Vitiello

Firmato digitalmente da: Nicola Vitiello
Organizzazione: SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA/01118840501
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 11/02/2026 10:41:10

Per l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum
il Magnifico Rettore Prof. Giovanni Molari

Firmato digitalmente da
Giovanni Molari
2026-02-16 12:42:33 +0100

Per l'Università degli Studi di Genova
il Magnifico Rettore Prof. Federico Delfino

Firmato digitalmente da FEDERICO DELFINO
Data: 18.02.2026 11:17:15 CET
Organizzazione: Università degli Studi di Genova

Per l'Università degli Studi di Cagliari
il Magnifico Rettore Prof. Francesco Mola

Per l'Università degli Studi di Palermo
il Magnifico Rettore Prof. Massimo Midiri

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825
Data: 27/02/2026 11:57:10